

Ordinanza *Progetto*
concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000¹ concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 2

Se un veicolo è posto in circolazione nel corso del mese, il periodo di tassazione termina alla fine del mese.

Art. 25

¹ L'Amministrazione delle dogane invia una decisione d'imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa.

² La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Se essa non può essere determinata definitivamente entro tale data, la persona assoggettata al pagamento riceve una decisione d'imposizione provvisoria che si basa sull'importo presumibilmente dovuto.

³ L'importo definitivo o provvisorio della tassa dev'essere pagato entro 30 giorni dall'emanazione della decisione d'imposizione. Se il termine non è osservato oppure dalla decisione provvisoria risulta una differenza a favore o a sfavore della persona assoggettata al pagamento della tassa, sull'importo scoperto o pagato in eccesso è dovuto un interesse. Gli interessi sono computati secondo l'allegato all'ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992² su la scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

RS

¹ RS **641.811**
² RS **642.124**

Art. 36 cpv. 1 lett. b e f

¹ Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie:

- b. il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolubile o è stato invano diffidato;
- f. il proprietario, il locatore o il concedente di leasing di un veicolo trattore o di un rimorchio, per il peso totale del veicolo trattore o del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolubile o è stato invano diffidato.

Art. 39 cpv. 3

³ Il calcolo è effettuato periodicamente, ma almeno ogni dieci anni, secondo il modello di cui all'allegato 2.

Art. 48 cpv. 4

⁴ Se la garanzia non viene prestata, la Direzione generale delle dogane può incaricare l'autorità d'esecuzione cantonale del ritiro della licenza di circolazione e delle targhe di controllo.

Art. 50 cpv. 1

¹ Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, al detentore del veicolo è intimata una diffida di pagamento. Se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'autorità d'esecuzione cantonale ritira la licenza di circolazione e le targhe di controllo. Le targhe trasferibili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento. L'Amministrazione delle dogane può inoltre:

- a. rifiutare l'autorizzazione al proseguimento del viaggio; o
- b. sequestrare il veicolo sempre che le circostanze lo giustifichino.

Art. 50 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il ricorso contro una decisione di revoca dell'autorità d'esecuzione cantonale si fonda sull'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.

Art. 50a Restrizione dell'immatricolazione

¹ L'Amministrazione delle dogane può ordinare alle autorità d'esecuzione cantonali di rifiutare il rilascio della licenza di circolazione e delle targhe di controllo a determinati detentori nonché per determinati veicoli finché la persona assoggettata al pagamento della tassa ha pagato i tributi o le garanzie esigibili, se

- a. l'esazione dei tributi sembra in pericolo;

- b. la persona assoggettata al pagamento della tassa è in ritardo con il pagamento di parecchi periodi di tassazione.

² Il ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione cantonale si fonda sull'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.

II

La presente modifica entra in vigore il *1° gennaio 2007*.

....

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-

Hotz